



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 77 dei 24/03/2015 - 13/05/2015 Udienza pubblica del 24/03/2015
Massima n. 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali- Sottoscrizione, nelle more del giudizio, di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica – Conseguente rinuncia ai ricorsi - Accettazione della controparte resistente - Estinzione dei processi.</p> <p>Testo Viene dichiarata l'estinzione dei processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) e 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati dalla Regione Trentino Alto-Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento a diversi parametri statutari, nella parte in cui prescrivono alle autonomie ricorrenti di partecipare alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Considerato che, nelle more del giudizio, è intervenuto un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, la rinuncia ai ricorsi, accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione dei processi.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 3 decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 4 decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 24 bis legge 07/08/2012 n. 135 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 118</p>



	<p>Parametri costituzionali</p> <p>statuto regione Trentino Alto Adige art. 69 statuto regione Trentino Alto Adige art. 70 statuto regione Trentino Alto Adige art. 75 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 83 statuto regione Trentino Alto Adige art. 103 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 co. 106 legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 co. 108 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 9 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10 bis decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2</p>
<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Sardegna - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali- Sottoscrizione, nelle more del giudizio, di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinuncia ai ricorsi - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 11, comma 8, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64), impugnati dalla Regione Sardegna, in riferimento a diversi parametri costituzionali e statutari, nella parte in cui stabiliscono la partecipazione della ricorrente alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Considerato che, nelle more del giudizio, è intervenuto un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, la rinuncia al ricorso determina, in mancanza di accettazione e di un interesse dello Stato a coltivare i giudizi, la cessazione della materia del contendere.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 3 decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 4 decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 24 bis legge 07/08/2012 n. 135 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 118 decreto legge 08/04/2013 n. 35 art. 11 co. 8 legge 06/06/2013 n. 64</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 117 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8</p>
<p>Massima n. 3:</p>	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali- Sottoscrizione, nelle more del giudizio, di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinuncia ai ricorsi - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) e 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento a diversi parametri costituzionali e statutari, nella parte in cui stabiliscono la partecipazione della ricorrente alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Considerato che, nelle more del giudizio, essendo intervenuto un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, la rinuncia al ricorso, in mancanza di accettazione e di un interesse dello Stato a coltivare i giudizi, determina la cessazione della materia del contendere.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 3 legge 07/08/2012 n. 135 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 118</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 116 Costituzione art. 119 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65</p>
Massima n. 4:	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali – Dedotta mancanza del previo accordo - Dedotta violazione del principio pattizio desumibile dalle rispettive norme statutarie e di attuazione statutaria - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Dedotta lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Limitazione, in casi particolari, del principio pattizio - Transitorietà della disciplina unilaterale, in attesa di recepimento del principio dell'accordo in sede di revisione delle norme di attuazione statutaria - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo</p> <p>Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) e 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e a diversi parametri statutari, in quanto prescrivono alle autonomie speciali una partecipazione, non concordata in precedenza, alle manovre di risanamento della finanza pubblica stante che, in casi particolari, sono ammissibili deroghe al principio pattizio da parte del legislatore statale. Peraltro, la disposizione censurata, nel quantificare gli ulteriori contributi a carico delle ricorrenti, rinvia alle procedure che verranno stabilite in sede di revisione delle norme di attuazione statutaria ed opera transitoriamente, in attesa di recepimento del principio dell'accordo.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 3 legge 07/08/2012 n. 135 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 118</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 lett. a) statuto regione Valle d'Aosta art. 3 lett. f) statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50 statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 43</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 26/11/1981 n. 690 decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2</p>
<p>Massima n. 5:</p>	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali – Imposizione unilaterale di un contributo a tempo indeterminato, "a decorrere dall'anno 2015" - <i>Ius superveniens</i> soddisfacente delle pretese delle ricorrenti - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost. e a plurimi parametri statutari, nella parte in cui prevede unilateralmente un contributo a tempo indeterminato, "a decorrere dal 2015", a titolo di partecipazione alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Ed invero, la norma impugnata è stata tacitamente abrogata dall'art. 1, comma 454, lett. c), della legge n. 228 del 2012.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 3 legge 07/08/2012 n. 135</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 lett. a) statuto regione Valle d'Aosta art. 3 lett. f) statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50 statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 43</p>
<p>Massima n. 6:</p>	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali – Previsione che, fino al perfezionamento della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il contributo delle Regioni sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali che spettano loro in base agli statuti - Dedotta violazione della speciale disciplina statutaria in materia di compartecipazione ai tributi erariali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo</p> <p>Vengono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a diversi parametri statutari, nella parte in cui prevede che, fino al perfezionamento della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il contributo delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali che spettano loro in base agli statuti e alle norme di attuazione. L'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia il citato art. 27, rappresenta il mezzo con il quale le autonomie speciali partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse trattenute dallo Stato. Le quote accantonate rimangono provvisoriamente in capo alla Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale. Ma, nell'attuale contesto emergenziale di contenimento della spesa, tale tecnica non viola i parametri dedotti, ma si risolve nell'omessa erogazione, in via transitoria, di somme che le ricorrenti non avrebbero potuto comunque impiegare</p>



	per incrementare il livello della spesa.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 3 legge 07/08/2012 n. 135</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 5 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 lett. a) statuto regione Valle d'Aosta art. 3 lett. f) statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50 statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 43</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 26/11/1981 n. 690 decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2</p>
Massima n. 7:	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali – Dedotta limitazione dell'autonomia amministrativa regionale - Insussistenza - Assunto non dimostrato - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo</p> <p>Vengono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a diversi parametri statutari, in quanto il contributo prescritto a titolo di partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica ostacolerebbe lo svolgimento delle funzioni amministrative cui esse sono preposte. L'assunto delle ricorrenti è, tuttavia, privo di qualunque dimostrazione.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 3 legge 07/08/2012 n. 135</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 5 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 lett. a) statuto regione Valle d'Aosta art. 3 lett. f) statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 12 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50 statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 43</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 26/11/1981 n. 690 decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2</p>
<p>Massima n. 8:</p>	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali – Obiettivo predeterminato unilateralmente in caso di mancato accordo con lo Stato mediante idonei correttivi dell'ultimo degli obiettivi concordati - Dedotta lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Dedotta violazione del principio pattizio - Insussistenza - Salvezza del principio consensualistico - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a diversi parametri statutari - dell'art. 16, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale, aggiungendo un comma 12- bis all'art. 32 della legge n. 183 del 2011, stabilisce che, in caso di mancato accordo tra Stato e autonomie speciali in materia di finanza pubblica entro il 31 luglio di ciascun anno, gli obiettivi siano unilateralmente rideterminati applicando idonei correttivi. Non vi è lesione del principio consensualistico in quanto la disposizione impugnata recupera l'ultimo degli obiettivi concordati, apportandovi correttivi già operanti in forza delle disposizioni che pongono contributi a carico</p>



	delle autonomie speciali, e, in tal modo, fa salvo il suddetto principio. Neppure viene lesa l'autonomia finanziaria regionale, in quanto si è in presenza di vincoli transitori al livello generale della spesa.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 4 legge 07/08/2012 n. 135 legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 12</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 5 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 lett. a) statuto regione Valle d'Aosta art. 3 lett. f) statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 12 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50</p>
Massima n. 9:	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Manovre di risanamento della finanza pubblica con partecipazione delle autonomie locali – Clausola di salvaguardia secondo cui il d.l. n. 95 del 2012 si applica alle autonomie speciali nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – Clausola censurata poichè non idonea ad escludere l'applicazione delle misure contestate - Carenza di autonoma lesività della disposizione - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata inammissibile, per carenza di autonoma lesività della disposizione impugnata, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a diversi parametri statutari - dell'art. 24- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale stabilisce che il suddetto decreto si applica alle autonomie speciali secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non vi è capacità lesiva della clausola di salvaguardia perchè non dipende da essa l'applicabilità alla ricorrente delle disposizioni di cui al precedente art. 16, commi 3 e 4, le sole suscettibili di impugnazione allo scopo di rimuovere le violazioni dedotte dalla ricorrente.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 24 bis legge 07/08/2012 n. 135</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 5 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 lett. a) statuto regione Valle d'Aosta art. 3 lett. f) statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 12 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge 26/11/1981 n. 690</p>
Massima n. 10:	<p>Titolo</p> <p>Enti locali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Applicazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province - Divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato - Disposizione collegata ad altra dichiarata incostituzionale - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento a parametri statutari, in quanto stabilisce che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, è fatto comunque divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale norma è collegata alla procedura di riordino delle Province indicato dal successivo art. 17 del medesimo decreto, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 220 del 2013. Di conseguenza, non si può applicare un divieto strettamente collegato a una norma espunta dall'ordinamento né è stato dedotto nel breve periodo di sua stretta vigenza l'impedimento relativo all'attuazione delle procedure di assunzione.</p>



NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 9 legge 07/08/2012 n. 135 Parametri costituzionali statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 co. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 51
--------------	---

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

